

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Provvedimenti urgenti per il completamento di programmi di edilizia
residenziale agevolata e modifiche alla L.R. 24.4.1980, n. 33

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti urgenti per il completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla L.R. 24.4.1980, n. 33".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla L.R. 21.6.1980, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di lotti funzionali di programmi di edilizia agevolata fruente di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè gli Enti attuatori dimostrino che alla data del 22.4.1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale.

Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla legge statale n. 167 del 18.4.1962 e fruente di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21.6.1980, purchè i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 22.4.1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale.

I mutui integrativi e suppletivi concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della L.R. n. 76 del 21.6.1980 e del presente articolo avranno la stessa durata e le stesse caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi Istituti di Credito con i quali sono stati contratti i mutui principali, anche in difformità del disposto del quinto comma del medesimo art. 1 della legge n. 76 del 21.6.1980.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Le cooperative edilizie con aree assegnata in diritto di proprietà che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30.4.1979, a richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purchè gli stessi siano stati localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18.4.1962, n. 167.

Per le suddette Cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore della legge statale n. 457 del 5.8.1978, purchè i relativi progetti risultino presentati preceden-

temente a tale data.

I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5.8.1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 dell'1.2.1977.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 1 della L.R. n. 76 del 21.6.1980 è sostituito dal seguente:

"Ai programmi costruttivi di cui alla L.R. n. 3 dell'1.2.1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5.8.1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di ammortamento, l'indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli Istituti di Credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge statale n. 457 del 5.8.1978".

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76 del 21.6.80 sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 76/1980 è sostituito dal seguente:

"La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29.8.1979 è disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5.8.1978 e n. 25 del 15.2.1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della Giunta regionale del 20.7.79, n. 4172".

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 57 del 29.8.1979, alle parole "ammortizzabili nel termine minimo di 21 anni" sono sostituite le seguenti: "della durata massima di anni 20, oltre l'eventuale periodo di preammortamento" e sono soppresse le parole "al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dello Stato".

Sono soppressi il primo e secondo comma dell'art. 3 e le parole "di cui all'art. 1, secondo comma" dell'art. 7 della legge regionale n. 57 del 29.8.1979.

Art. 5

I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9.2.81, n. 16 con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di Credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n. 457 del 5.8.1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre al periodo di preammortamento.

Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n. 457 del 5.8.1978 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6

E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell'art. 38 della legge statale n. 457 del 5.8.1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero dei LL.PP. per le finalità di cui al predetto articolo.

Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alle fasce di reddito dei mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione provvederà al graduale recupero delle somme anticipate.

Art. 7

L'Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge, dalle leggi statali n. 457 del 5.8.1978 e n. 25/1980, dalle leggi regionali n. 57 del 29.8.1979, n. 33 del 24.4.1980, n. 45 del 15.5.80 e n. 16 del 9.2.1981, compresa l'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonché, per la integrale attuazione delle LL.RR. n. 3 dell'1.2.1977 e n. 16 del 9.2.1981, tutte le funzioni di cui alla L.R. n. 37 del 18.8.1978, artt. 14 e 25, a modifica dell'art. 28.

Art. 8

Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 24 aprile 1980 alle parole "ammortizzabili in 25 anni" sono sostituite le seguenti: "della durata massima di anni 20".

L'art. 11 della legge regionale 24.4.1980, n. 33 viene così modificato:

"I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lett. b), rivolgono domanda annualmente al Comune di residenza corredandola di una relazione tecnico-economica entro i termini fissati dal bando di concorso, approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata l'istruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - l'elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso.

La Giunta regionale, sentita la Competente Commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati.

Il bando di concorso potrà prevedere gli stessi criteri contenuti nell'analogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5.8.1978, n. 457, unitamente ad altre priorità emergenti.

Per gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od as sociato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

E' data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del pre-s tito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

Nel caso in cui i proprietari delle unità immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al Comune do po che si saranno associati in Cooperativa avente per finalità il recu-p ero dell'edificio medesimo.

Il beneficio di cui alla lett. B) dell'art. 1 è diretto a proprie-t tari di un unico alloggio da recuperare.

La Giunta, nella formulazione del bando, può anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di più alloggi per in terventi su un alloggio o su più alloggi.

I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5.8.1978, n. 457.

Nel caso in cui l'intervento è richiesto su un alloggio, questo non potrà essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo.

I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finan-z iamento che verrà utilizzato in sede di riparto successivo".

Art. 9

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà elevare, sen tita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l'in-te graziazione di cui all'art. 1 della legge n. 76 del 21.6.1980, le dispo-ni bilità localizzate nei singoli Comuni ai sensi della legge regionale n. 3 dell'1.2.1977 laddove queste non permettono la concessione di mu-t ui agevolati massimi ammissibili alle Cooperative classificate al pri-mo posto per la realizzazione dei programmi minimi funzionali.

Art. 10

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale n. 76 del 21.6.1980 e successive modificazioni e per la costituzione del Fondo di anticipazione di cui al precedente ar t. 6, viene utilizzata la disponibilità di L. 4.000.000.000 prevista al cap. 01219 - Parte II - Spesa del Bilancio di previsione 1981 e la ulteriore disponibilità riveniente dalla seguente variazione al Bilan-cio:

<u>PARTE II - SPESA</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
Variazione in aumento		
- Cap. 01219 "Contributi a favore dei soggetti destinatari di cui alla L.R. n. 76 del 21.6.1980	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
Variazione in diminuzione		
- Cap. 16202 "Fondo per il finanzia- mento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di ap- provazione	<u>1.000.000.000</u> =====	<u>1.000.000.000</u> =====

Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con gli appo-
siti stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 15 luglio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)